



LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI

GUIDO CARLI

Dottorato di ricerca in diritto degli affari e diritto tributario dell'impresa

XXVI ciclo

Anno Accademico 2013/2014

*La prova dei fatti  
giuridici tributari  
dell'impresa*

SINTESI

Tutor  
Prof. Giuseppe Melis

Candidato  
Dott. Domenico Riccio

## Indice sommario

### **Prologo.....4**

*Scoprire è guardare ciò che tutti guardano e vedere ciò che nessuno vede.*

### **1. La prova nel sistema tributario.....16**

*E, quindi, è necessario che ciò che ora è nell'intelletto, prima sia passato attraverso i sensi.*

1.1 La prova giuridica e la prova tributaria..... 16

1.2 Il metodo probatorio o metodo scientifico..... 34

1.3 La demarcazione..... 53

1.4 La fabbricazione delle prove tributarie..... 69

1.5 I fatti tributari..... 79

1.6 Il crisma della scientificità..... 105

1.7 La crisi dello scientismo giuridico..... 115

### **2. La rappresentazione degli imponibili nel procedimento tributario.....132**

*Nulla esiste. Se anche qualche cosa esistesse, non sarebbe conoscibile. Se poi anche esistesse e fosse conoscibile, non sarebbe comunicabile.*

2.1 L'accertamento tributario analitico..... 132

2.2 L'accertamento tributario presuntivo..... 142

2.3 L'accertamento tributario «per antieconomicità»..... 165

2.4 L'accertamento tributario induttivo..... 178

2.5 L'accertamento tributario «da studi di settore»..... 197

2.6 L'accertamento tributario «bancario»..... 220

2.7 La motivazione dell'accertamento tributario..... 245

### **3. La rivelazione dell'obbligazione tributaria nel processo.....292**

*Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani;*

*stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!»*

3.1 L'onere della prova.....	292
3.2 La prova documentale.....	302
3.3 La prova presuntiva.....	316
3.4 I poteri delle commissioni tributarie.....	319
3.5 La prova tecnica.....	344
3.6 Le dichiarazioni.....	359
3.7 La «non contestazione».....	392
3.8 La rinuncia.....	412
3.9 Il giudicato.....	430
<b>Epilogo.....</b>	<b>463</b>
<i>Meglio essere folle per proprio conto che saggio con le opinioni altrui.</i>	
<b>Bibliografia.....</b>	<b>480</b>

## Sintesi

Il lavoro si propone di evidenziare il rapporto che sussiste tra il concetto di prova comunemente inteso ed il suo concreto atteggiarsi.

La modalità tecnica mediante la quale lo scritto tenta di raggiungere l'obiettivo enunciato è quella di utilizzare la mera giustapposizione di frammenti giuridici, latamente riconducibili all'alveo delle problematiche probatorie, in progressiva astrazione: dalla osservazione naturalistica dei fatti giuridicamente e, in particolare, tributariamente rilevanti, alla sussunzione e qualificazione degli stessi, alla loro ricostruzione e rappresentazione attraverso i meccanismi accertatori e fino alla rivelazione della verità ad essi sottesa mediante le comuni finzioni giuridiche processuali.

In tal senso si pone l'affermazione di Albert Szent-Györgyi, che compendia il metodo ed il fine della tesi, la quale vuole appunto riproporre con i ritmi conosciuti quanto già noto allo studioso salvo lasciar intravedere che la prova è una scoperta, *id est* non la ricostruzione *aliunde* del fatto da provare, ma la creazione della consapevolezza, della comprensione, della conoscenza, dell'illuminazione su ciò che già esiste in *rerum natura*.

E ciò perché tanto la natura quanto la scienza rientrano nella giurisdizione incidentale del giudice tributario.

Nel testo si è cercato di manifestare che i fatti tributari, pur nella loro rappresentazione numerico-contabile, non sono né veritieri né oggettivi e restano indenni ad ogni approccio conoscitivo per quanto scientifico (capitolo primo).

A tanto si è aggiunto che i metodi di accertamento che l'ordinamento predispone per il disvelamento di tali fatti, si disinteressano di quest'ultimi e propongono – in sostituzione – propri

specifici fatti tributari (sempre più astratti e lontani dalla materia dell'imposta interessata) che vengono più o meno provati, a loro volta, dalla motivazione dell'accertamento medesimo e quindi con argomentazioni e ragionamenti (capitolo secondo).

La motivazione, poi, unitamente alla struttura impugnatoria del processo tributario, limita il *thema decidendum* sicché mai viene rimessa al giudicante la conoscenza della capacità contributiva del soggetto accertato ma unicamente la validità secondo le regole logico-giuridiche della speciale e distinta capacità contributiva rappresentata nell'accertamento e provata dalla sua inferenza motivazionale, per come sublimata e filtrata ai meccanismi e finzioni processuali (capitolo terzo).

Ne viene, in conclusione, che la raffigurazione dei fatti giuridici tributari dell'impresa, non potendo essere oggettiva ed univoca, non può neanche dirsi sostanzialmente veritiera (capitolo primo); ne consegue, poi, che a tale quadro nulla aggiunge l'ordinamento poiché (con le tecniche investigative che predispone) si disinteressa alla ricerca dei fatti e li sostituisce (materialmente o attraverso la riqualificazione giuridica) con altri e diversi e sorregge questa nuova distinta rappresentazione sulla scorta della motivazione che le è presupposta e conseguente (capitolo secondo); se ne trae infine, che il processo tributario nulla oppone a tale meccanismo sostitutivo, sul quale si innesta unicamente per corroborare o demolire la nuova ricostruzione degli imponibili con l'ausilio dei propri congegni processuali tali, se possibile, da allontanarsi ancor di più da quanto avrebbe dovuto essere oggetto di prova, ossia la capacità contributiva (capitolo terzo).

La cadenzata mera giustapposizione con ampie soluzioni di

continuità tra l'uno e l'altro degli istituti giuridici tributari che si presentano nel testo mira a far emergere *ex se* la progressiva astrazione della logica probatoria tributaria assolutamente controintuitiva.

Infatti, demolito il mito della possibilità di una conoscenza esatta dei fatti tributari (nella *pars destruens* del capitolo primo), si assiste – nella ricostruzione degli imponibili – alla sostituzione della realtà delle cose con realizzazioni sempre meno effettive e, tanto meno evidenti, tanto più cogenti.

E dunque, laddove non vi è una univoca lettura dei fatti, allora sopperisce la analisi scientifica; allorquando questa non sia incontrovertibile, prevale il consenso della maggior parte della comunità scientifica; se permane l'incongruenza, si prova con l'accertamento amministrativo, il quale – a sua volta – può essere analitico, ma laddove vi siano elementi tali da poter far decidere per la ricostruzione induttiva e l'amministrazione propenda per essa, allora le risultanze di questa (ricostruzione induttiva) prevalgono sulle emergenze analitiche; quando, poi, perduri un dissidio e per dirimerlo si addivenga al processo, allora, infine, delimitato ed impoverito il *thema decidendum* a quanto rinveniente nella motivazione dell'atto, si assiste alla sostituzione dei fatti con i risultati delle emergenze processuali per come provenienti dalla applicazione dei congegni tipici.

Sicché, in conclusione, si può ben affermare che la realtà dei fatti soccombe di fronte alla ricostruzione transeunte scienziata, la quale – a sua volta – cede davanti alla interpretazione degli eventi formulata dagli uffici e quest'ultima, infine, si piega alle logiche processuali.

A voler proporre un disegno ricostruttivo della capacità probante degli istituti tributari, dovremmo porre la realtà dei fatti all'ultimo gradino ed al primo il giudicato secondo uno schema che potrebbe essere il seguente: realtà fenomenica < ricostruzione scientifica < accertamento analitico < accertamento presuntivo < accertamento induttivo < ricostruzioni logiche ed interventi di qualificazione giuridica < motivazione [portata inferenziale] < onere della prova [conseguenze processuali] < prova documentale processuale < prova presuntiva processuale < prova logica e prova officiosa [compresa la prova tecnica] < non contestazione < rinuncia < giudicato.

L'elenco mostra in maniera plastica l'evidenza per cui la *res iudicata facit de albo nigrum*, ma è errato ridurlo a questa sola espressione.

Non si tratta, infatti, di valutare unicamente il congegno processuale del giudicato – pur necessario – ma di mettere in evidenza il disegno logico che ne viene sorretto. Le stesse peculiarità del giudicato tributario evidenziano gli elementi particolari del suo concreto atteggiarsi.

Il giudicato, infatti, nelle altre branche del diritto viene ad evitare, se così si può dire, «frontalmente» il *ne bis in idem*. Nel processo tributario, ciò avviene – per lo più – «lateralmente», accedendo attraverso il meno lineare meccanismo della ultrattività del giudicato, con il che si evita il giudizio (e quindi la prova) su fattispecie formalmente prive di un giudicato, ma che lo ereditano.

Si deve concludere, tuttavia, che la realtà fenomenica «prova» meno del giudicato (purchessia).

A ciò va aggiunto che, nel percorso che occorre tra il fatto (di cui saggiare la capacità contributiva) ed il giudicato, si assiste alla

costante perdita di contenuti descrittivi (del detto fatto), sostituiti gradatamente da argomentazioni logiche-giuridiche-processuali, fino a scomparire quasi del tutto nei meccanismi processuali (nei quali – al più – si analizza il fatto al sol fine di verificarne la sovrapposibilità con quello oggetto del giudizio).

La ricchezza della realtà effettuale, viene dapprima ridotta nella documentazione contabile e, poi, nella constatazione in sede di verifica e, poi ancora, nella motivazione dell'accertamento e, quindi infine, nella motivazione della sentenza.

Il tutto attraverso un assioma che può essere così riportato: l'autorità del meccanismo giuridico probatorio sopperisce alla carenza dei contenuti.

Il che comporta il corollario per cui il meccanismo giuridico probatorio quanto meno è vicino alla rappresentazione della realtà, tanto più è dotato di autorità.

Pertanto, quella che avrebbe dovuto essere una mera residualità (sinteticamente: la realtà dei fatti prova e, in mancanza, la ricostruzione scientifica prova e, in mancanza, l'accertamento prova e, in mancanza, il giudizio prova), scomoda invece la nicciana trasvalutazione di tutti i valori [giuridici].

Ed infatti, non è precluso in alcun modo l'esercizio della potestà di accertamento anche innanzi alla chiara ricostruzione dei fatti, così come – meno che mai – è precluso l'accesso al processo nei confronti dell'impugnativa dell'atto «manifestamente corretto».

Sì che ne consegue (parafrasando l'affermazione di Gorgia che ha aperto il secondo capitolo), che la realtà sottostante tributaria – anche a volerla ritenere esistente – è certamente passibile di più ricostruzioni e qualificazioni plausibili, le quali – a loro volta –



possono restare soggette ad un divergente giudizio nel processo.

Il tutto in una ricostruzione piramidale dell'ordinamento in cui il *Sein* viene gradatamente sostituito dal *Sollen*, non attraverso semplicemente l'applicazione di una norma positiva, ma mediante l'intervento del contribuente-[dichiarazione]-amministrazione-[accertamento]-giudice-[sentenza] e, soprattutto, sotto l'autorità di quest'ultimo, con l'ovvio riproporsi del *Quis custodiet ipsos custodes?* di Giovenale nella lettura di Schmitt, questa volta non nel senso della negazione di validità della *Grundnorm* kelseniana, quanto piuttosto alla luce dei risultati del falsificazionismo popperiano sui fatti presupposti all'atto autoritativo, che diviene crittotipo dell'ordinamento giuridico.

Il destino dei fatti, dunque, a volerne assumere l'esistenza, è di non vedersi provati. S'è cercato nei tempi passati ed ancor oggi quanto meno di riprodurli o di fermarli, descriverli ed inventarli al solo scopo di darne – per quanto possibile – una consistenza o un'equivalenza e, per quanto attiene a quelli tributari, una formulazione numerica.

Frutto di un espressionismo infantile il voler ritenere che la rappresentazione dei fatti non sia piuttosto il percorso logico atto a convincerci e quindi ragionamento. Ma quanto sia ragionamento non può compensare la carenza della materialità del fatto.

Quest'ultima è, poi, ben presente nei canoni attuativi dei tributi nella finzione dell'incartamento dei presupposti tributari in documenti tali da rendersi essi stessi – intrinsecamente – presupposto.

La prova, infatti, nel procedimento tributario si atteggia di per sé come presupposto, quantomeno logico, della applicazione del tributo. Invero, non può esservi imposizione in mancanza di capacità

contributiva, ma questa va valutata – anche a prescindere dal momento conflittuale – sulla stregua delle normali regole probatorie. Pertanto, già nella fase della autoimposizione la capacità contributiva viene rappresentata attraverso norme tali che prefigurano il procedimento accertatorio.

La capacità contributiva, quindi, è solo quella provata secondo i canoni giuridici comuni. A questi si aggiungono, poi, le regole peculiari tributarie che concentrano la attenzione sulle modalità di rappresentazione della ricchezza (*sub specie* dei differenti presupposti impositivi).

Il particolare meccanismo della imposizione prevede, semplificando e sintetizzando al massimo, la applicazione di un'aliquota ad una espressione numerica. Tale fattispecie appare agli interpreti particolarmente indicata per utilizzare il metodo (probatorio) scientifico, il quale a sua volta trova facile traduzione del ragionamento in formule latamente matematiche e, quindi, in quelle espressioni numeriche che sono la base applicativa del tributo.

Questo ha fatto sì di trovare spesso il giudice pronto (o pronò) a delegare ampi spazi di giurisdizione ad una più o meno vaga materia illuminata da un'aurea di scientificità, senza opporre, invece, che è la scienza – al più – ad essere oggetto del giudizio o, come si è avuto modo di ripetere più volte, la scienza rientra nella giurisdizione incidentale del giudice tributario.

E però, come si è avuto modo di indicare nel corso del primo capitolo, da un lato, la scientificità si è dovuta arrendere di fronte alla propria stessa evoluzione che segna come temporaneo ogni risultato e di fronte alla valutazione – non sempre univoca – che la comunità degli scienziati dà del risultato della prova; per altro verso, si è potuto

appurare che la valutazione della materia imponibile – se attiene a scienza – questa è pervasa tanto di regole giuridiche quanto di regole economiche.

Ebbene, è nota l'idiosincrasia delle prime a procedere ad esatte categorizzazioni numeriche; resta, dunque, la parte economica che maggiormente si presta, ma solo per motivi storici, ossia per la consuetudine che gli economisti hanno sempre avuto (dai classici in poi) di condire i propri ragionamenti sui fenomeni studiati con formule matematiche.

La quadratura del cerchio sembrerebbe essere offerta dalla scelta di sottoporre le imprese ad imposizione sulla base dei risultati contabili (anch'essi numerici), sicché il tutto sembrerebbe ricondursi a parametri di esattezza propri delle scienze matematiche, salvo però ricordare che ogni singolo numero che viene immesso nelle scritture è soggetto ad una valutazione tale che il risultato delle stesse non può discostarsi da una espressione a molteplici variabili.

La verità contabile è un ossimoro. E conseguenza ne è l'evasione interpretativa ed il trastullarsi inane di Amministrazione e contribuenti nell'esercizio di sussunzione e qualificazione.

Al contrario, potremmo assumere che se le valutazioni sulle componenti contabili fossero assunte solo nell'ottica di singole logiche di regole contabili, avremmo determinazioni stocastiche degli imponibili. L'evidenza empirica mostra, invece, che la frequenza statistica dei redditi disegna una gaussiana con media, moda e mediana ferme intorno allo zero, il che impone di pensare che nel rappresentare gli imponibili non si parte da questi ultimi, quanto piuttosto dal risultato desiderato.

Il primo capitolo, quindi, aperto dall'assioma scolastico per cui

*nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu* a voler affermare, *a contrario*, che se qualcosa si intende provare nell'ambito tributario è qualcosa che certamente esiste in rerum natura e come tale è esattamente conoscibile e misurabile, si chiude invece con l'affermazione che ogni elemento che viene preso in considerazione nella imposizione fiscale è di per sé soggetto a valutazione e per quanto questa si atteggi ad essere scientifica non riesce a divenire univoca ed oggettiva.

Con queste premesse (sintetizzate dalla massima sofistica sul relativismo gnoseologico) si apre il secondo capitolo che descrive sinteticamente i meccanismi tecnici che l'ordinamento pone per sopperire alla incertezza o alla non correttezza della autodeterminazione degli imponibili, enumerandoli per grado di astrazione dall'accertamento analitico alle indagini finanziarie.

La semplice circostanza per cui si ritiene maggiormente astratto l'accertamento fondato *sic et simpliciter* sulle risultanze delle indagini finanziarie piuttosto che l'accertamento induttivo rende evidente l'assunto della tesi per cui le prove tributarie, al più, fanno emergere una capacità contributiva propria e diversa da quella che intendono provare. Esemplificando, per quanto sorretto anche da mere semplici presunzioni, il metodo induttivo vuole provare la sussistenza dei presupposti normali di applicazione dei tributi cui inerisce; tanto non può assumersi con pari sicurezza nel caso delle indagini finanziarie, i cui risultati vengono meramente ribaltati ed utilizzati alla stregua di base imponibile senza che possa dirsi compiutamente sussistente un qualsivoglia collegamento ragionevole.

In altri termini, se l'accertamento induttivo si regge solitamente su basi fattuali meno concrete delle indagini finanziarie è altrettanto

vero che queste ultime lasciano emergere se del caso una capacità contributiva davvero distinta da quella, ad esempio, reddituale che le medesime sarebbero delegate a rinvenire.

Se si continua assumendo che quindi ciò che oggetto del processo è il giudizio su fatti diversi (capitolo primo), che provano una distinta capacità contributiva (capitolo secondo), attraverso proprie specifiche astrazioni processuali (capitolo terzo), appare facile concludere che la prova è piuttosto sorretta unicamente dalla fede che nel meccanismo inferenziale pone il soggetto provante (e così si apre, appunto, il terzo capitolo).

La prova che pensa di essere scientifica altro non è che un'ordalia: due persone non sono d'accordo su un punto e si rimettono agli esiti della prova. Come in un'ordalia. La prova si sostituisce al giudizio dell'uomo (che giudicherebbe su ciò che viene narrato dalle parti, secondo sua giustizia).

La prova – al contrario – vuole prescindere dal giudizio del giudice-terzo. Vuole essere oggettiva. E per farlo pretende di essere scientifica. Però molto spesso essa non si sostanzia in altro che in un giudizio. O diviene misure che servono per giudizi. Allora non è oggettiva. È – al più – indisponibile alle parti e al giudice. Esattamente come l'ordalia.

Con la prova, il giudizio non è del giudice, ma è la teofania delle tragedie greche. È l'intervento divino.

La prova, nel linguaggio comune, potrebbe non raggiungere necessariamente le vette di verifica che le si possono attribuire in senso assoluto.

Essa può essere qualche cosa di meno che una prova stessa. Ma, ciò nonostante, può attribuire valore alle convinzioni intrinseche

dell'interlocutore.

La prova, in questo caso, funge da catalizzatore di processi metabolici e cognitivi già in atto o quanto meno predisposti dall'interlocutore.

Così essa è «argomento», piuttosto intesa nel senso della «testimonianza» vaga a favore dell'una tesi senza che ne divenga «dimostrazione».

La «dimostrazione» è quindi il cardine, però funge unicamente da tensione e non coinvolge in toto la materia; perché, infatti, sull'altro versante la prova scende ad «assicurazione» o «garanzia».

Però questa via porta velocemente a superare la dimostrazione per la fiducia che si pone in chi attesta, sì che la «attestazione» rende superflua la dimostrazione o, per altro verso, alla mancata comprensione della dimostrazione si sopperisce con la fede nella attestazione.

Si ritorna quindi ad attestare una prova semantica, ossia vera, ma solo se effettiva ed inserita in un determinato contesto. Calando il concetto nell'ambito tributario, la prova tributaria legittimamente attesta solo se i presupposti della sua applicazione effettivamente sussistono e solo ai fini dello specifico settore di pertinenza.

Sebbene con tale più limitato significato, alla prova resta qualche utilità, anzi proprio queste caratteristiche valgono a spiegare talune peculiarità della prova tributaria; ed infatti, sovente si assiste alla manifestazione offerta dal risultato aberrante nell'utilizzo del congegno probatorio cui segue il mutamento del supporto inferenziale.

Il diritto tributario, quindi, vede cambiare l'assetto delle proprie regole probatorie molto più spesso di quanto possa accadere in altre branche del diritto. Ciò significa che il legislatore cambia le prove e,

quindi, poiché i fatti esistono in quanto provati, cambia i fatti tributari in sussistenza e consistenza.

La prova resta comunque l'unico strumento utilizzabile ai fini della ricostruzione del fatto storico. Precisamente, la prova, partendo da un fatto dimostrato, un fatto noto, utilizza una serie di regole più o meno scientifiche, logiche e giuridiche per accertare l'esistenza di un altro fatto da provare, e quindi un fatto ignoto. Per quanto possa essere correttamente eseguito il procedimento, tuttavia, non si può sostenere che il risultato abbia un carattere di verità.

Sebbene provato, quindi, il fatto non diviene attendibile e non permette all'interprete di ricostruirlo con certezza.

Paradossalmente è l'ordinamento stesso che disconosce il carattere di verità assoluta al risultato della prova, tant'è che non esclude la prova (anzi la sottopone peculiarmente) dalla applicazione delle ordinarie regole del diritto e delle garanzie che sono previste e determinate: il contraddittorio, il diritto di difesa, le garanzie in ordine alle modalità di assunzione.

Anche la tecnica viene in aiuto dell'interprete, poiché il processo evolutivo scientifico permette l'utilizzo di sistemi sempre più sofisticati. Ciò non toglie che anche per il contributo scientifico valgono le regole per cui i risultati sono validi se effettivi i dati e solo relativamente al contesto dato. Tuttavia non può dirsi ininfluente l'apporto della scienza al diritto specialmente tributario, esso però va ritrovato unicamente nella prevedibilità dei risultati probatori o nella loro standardizzazione.

La prova dà un contributo rilevante all'accertamento del fatto nel diritto tributario, ma l'attendibilità o meno che la prova può avere ha come unico risultato quello di ridurre i margini di incertezza delle

decisioni o la devianza dallo standard prescelto.

Rimane l'esigenza di verificare la sua incidenza, l'accertamento processuale, e in questa prospettiva assume rilievo il rapporto tra l'evoluzione tecnologica e la ricerca della prova da una parte dell'individuo coinvolto nel procedimento dall'altra parte.

Per quanto tuttavia tanto il procedimento quanto il processo tributario possono subire il fascino e l'influenza dell'evoluzione tecnico e scientifica, questa non è l'unica strada percorsa dalla trasformazione probatoria la quale si giova per le vie pure riportate dell'evoluzione sociale. Avendo asserito, infatti, che la prova – con formula sintetica – è nella motivazione è in quest'ultimo ambito che pure si svolge il dibattito, con esiti talvolta paradossali.

Basta volgere lo sguardo, a tale riguardo, alle vicende note in materia di antieconomicità piuttosto che in tema di studi di settore, laddove l'attenzione è stata rivolta in modo esuberante sugli aspetti di legittimità e legittimazione di massima piuttosto che sulla effettiva portata inferenziale dei singoli presupposti probatori.

In entrambi i casi il comportamento dei giudicanti è stato quello di dismettere il proprio necessario vaglio critico specifico per sostituirlo con l'analisi di fondo del sostrato normativo in materia (valutando quindi, ancora una volta, la legittimità della motivazione e non della prova).

Ma se la prova sia attendibile lo stabilisce il giudice in sede di valutazione e – all'esito dell'istruttoria – la valutazione del giudice delle prove consente di arrivare a una decisione.

Sfatare l'equazione per cui legalità è uguale a scientificità che è uguale a veracità porta a squarciare il velo sulla vera natura del meccanismo di determinazione degli imponibili, che, lasciato alla



libera autotassazione, porta – nella migliore delle ipotesi – a seguire regole di pianificazione perfettamente simmetriche a quelle impositive e tali da annullare qualsiasi effetto di imposizione ovvero – nei casi più gravi – alla ostentazione di pratiche di anarchismo solipsista.

E tanto rimarrà almeno fintantoché la quantificazione dell'obbligazione tributaria resterà fissata da formule ad *n* variabili (la dichiarazione) cui possono intrecciarsi altre (ad esempio, gli studi di settore, anch'essi dichiarati, ovvero le regole di imposizione officiosa e quelle processuali), concretando – in limine – determinazioni stocastiche degli imponibili.

Di fronte a tale scenario occorre tralasciare l'eziologia degli effetti e rivolgersi alla teleologia delle cause, unico modo per evitare un approccio iconoclasta e luddista nei confronti degli istituti giuridici tributari e recuperare la visione escatologica del diritto tributario quale insieme di regole volte alla attuazione della giustizia distributiva cristallizzata nel principio di capacità contributiva.